

Condizioni Generali Contratti di Acquisizione Prestazioni

Le presenti condizioni generali (di seguito "Condizioni Generali") si applicano sia a ogni ordine di acquisto (di seguito l'Ordine") emesso da una delle società del gruppo Engineering (di seguito anche l'Acquirente") nei confronti del venditore (di seguito anche il "Fornitore") per l'acquisto di prodotti o servizi (di seguito, rispettivamente, i "Prodotti" e i "Servizi") di cui all'Ordine stesso sia a ogni contratto sottoscritto tra Fornitore e Acquirente avente a oggetto i Prodotti e/o i Servizi (di seguito anche il "Contratto"). Fornitore e Acquirente sono anche definiti singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti".

Le Condizioni Generali formano parte integrante e sostanziale dell'Ordine e/o del Contratto cui sono allegati unitamente alle specifiche tecniche se presenti (di seguito anche l'"Allegato Tecnico") ed agli altri allegati di volta in volta richiesti (di seguito anche gli "Allegati").

1. – ORDINE DI ACQUISTO – CONTRATTO

1.1. – La fornitura dei Prodotti o di Servizi (di seguito anche le "Prestazioni"), nonché eventuali successive forniture, effettuate in base a ordini di acquisto dell'Acquirente e/o a Contratti sottoscritti tra le Parti, è disciplinata dalle condizioni particolari specificate sul frontespizio del modulo d'Ordine ovvero contenute nel Contratto nonché dalle presenti Condizioni Generali. L'Allegato Tecnico, se presente, disciplina puntualmente le modalità di esecuzione, di collaudo e controllo delle Prestazioni.

1.2. – Il Fornitore dovrà comunicare all'Acquirente l'accettazione dell'Ordine inviandogli la conferma d'ordine (di seguito "Conferma d'Ordine") allegata; l'accordo si intende perfezionato al momento della ricezione da parte dell'Acquirente della Conferma d'Ordine ovvero della sottoscrizione da parte dell'Acquirente del Contratto.

In ogni caso, anche in assenza di tale Conferma d'Ordine ovvero di mancata sottoscrizione del Contratto, l'Ordine e/o il Contratto medesimo si considereranno conclusi e sottoposti alle Condizioni Generali, qualora l'Acquirente accetti le Prestazioni forniteli dal Fornitore in base all'Ordine e/o al Contratto. L'Ordine accettato ovvero eseguito e accettato viene definito "Contratto".

Il Contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod.civ., in caso di mancata trasmissione all'Acquirente, nei termini contrattualmente previsti, dei documenti allegati al Contratto medesimo.

1.3. – Condizioni contrattuali differenti dalle presenti, che vengano allegati, richiamate, aggiunte o modificate dal Fornitore, non avranno validità alcuna se non espressamente accettate per iscritto dall'Acquirente.

In caso di contrasto tra le condizioni particolari specificate sul frontespizio del modulo d'Ordine ovvero contenute all'interno del Contratto e le presenti Condizioni Generali, il Contratto si intenderà disciplinato dalle prime relativamente ai profili cui il contrasto si riferisce.

2. – PREZZI, FATTURAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

2.1. – I prezzi indicati o richiamati nel Contratto sono fissi e non soggetti ad alcuna variazione;

2.2. – I prezzi di acquisto dei Prodotti si intendono inclusivi dell'imballo. La spedizione avverrà secondo le istruzioni dell'Acquirente.

2.3. – L'emissione delle fatture nei confronti dell'Acquirente dovrà necessariamente intervenire attraverso il portale Page.eng.it; le modalità e i termini per la fatturazione tramite il detto portale sono specificate nell'Ordine e/o nel Contratto. Alla sottoscrizione del Contratto, salvo ove stabilito diversamente, il Fornitore dovrà produrre, oltre a quanto già prescritto al successivo art. 10.2 a): (i) DURC in corso di validità, (ii) posizione INPS e INAIL, (iii) certificato fiscale carichi pendenti, (iv) polizza assicurativa RCO/RCT, (v) ultimo bilancio approvato, autodichiarazione, resa ai sensi del D.Lgs n. 445/2000, con la quale il Fornitore dovrà attestare il possesso dei requisiti tecnici di idoneità professionale.

2.4. – Il pagamento della fattura sarà effettuato, tramite bonifico bancario, entro 120 (centoventi) giorni fine mese dalla data di emissione della medesima previa esibizione da parte del Fornitore di un DURC valido e regolare.

2.5. – Il Fornitore dichiara e garantisce che le informazioni ed i dati contenuti nella documentazione contrattuale richiesta ex art. 2.3, ovvero fornita anche attraverso il portale Page.eng.it, sono corretti, completi, esatti, veritieri ed aggiornati e che lo saranno per l'intera durata del rapporto contrattuale con l'Acquirente. Pertanto, il Fornitore si impegna sin da ora a manlevare e tenere indenne l'Acquirente, anche successivamente alla cessazione del Contratto, da ogni e qualsiasi controversia, causa, danno, pretesa, perdita, spesa e/o onere che dovesse al medesimo derivare, direttamente e/o indirettamente, dalla violazione di tale dichiarazione e garanzia.

2.6. – Il Fornitore si impegna pertanto a mantenere aggiornati i dati e le informazioni dal medesimo forniti nella suddetta documentazione.

2.7. – Il Fornitore rimane il solo ed esclusivo responsabile dell'accuratezza, veridicità, completezza ed aggiornamento dei predetti dati e informazioni.

2.8. – L'Acquirente si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore ogni e qualsiasi documentazione ritenuta utile e/o necessaria, che il Fornitore accetta, con la firma del presente Contratto, di fornire entro 10 gg. dalla ricezione della richiesta.

2.9 - L'inesattezza, incompletezza, non veridicità e/o il mancato aggiornamento delle suddette informazioni e dei suddetti dati ovvero la mancata sottomissione della documentazione richiesta ex art. 2.8 che precede, legittimano l'Acquirente: (i) a sospendere il pagamento dei corrispettivi senza che ciò determini la decorrenza di interessi moratori, né sia riconosciuto onere alcuno e (ii) a risolvere, con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c. il Contratto.

Il Fornitore non ha diritto in nessun caso di sospendere la fornitura di Prodotti e/o di Servizi oggetto del presente Contratto.

3. – PASSAGGIO DELLA PROPRIETÀ E DEI RISCHI

Il diritto di proprietà e il rischio relativi ai Prodotti acquistati passa dal Fornitore all'Acquirente quando i Prodotti vengono consegnati o nel momento diverso concordato nel Contratto.

4. – CONSEGNA

4.1. – Qualora l'attività oggetto del Contratto sia la fornitura di prodotti, le modalità e i termini di consegna degli stessi saranno specificati nel Contratto. Tutti i Prodotti dovranno essere consegnati alla data e nel luogo specificati nel Contratto. I termini convenuti per la consegna si intendono tassativi: sono pertanto da escludersi, oltre ai ritardi, anche gli anticipi rispetto alla data di consegna concordata, a meno che ciò sia stato chiesto per iscritto dall'Acquirente.

Nel caso in cui il Fornitore non rispetti le scadenze convenute nel Contratto, il Fornitore sarà tenuto al pagamento di una penale giornaliera pari al 2%, del valore del Contratto fermo restando la facoltà per l'Acquirente di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti. In caso di raggiungimento del 20% del valore del Contratto, a seguito dell'applicazione delle penali su menzionate, sarà facoltà dell'Acquirente risolvere per inadempimento il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod.civ..

Qualora il Contratto di acquisto abbia a oggetto la fornitura di Prodotti e questi ultimi siano, in tutto o in parte, consegnati con più di 7 (sette) giorni di anticipo rispetto alla data di consegna concordata dalle Parti, l'Acquirente avrà facoltà, a sua scelta, di (a) rinviare al Fornitore i Prodotti a spese e rischio del Fornitore stesso, oppure (b) addebitare al Fornitore le relative spese di magazzinaggio.

4.2. – L'Acquirente avrà la facoltà, senza oneri aggiuntivi a suo carico, di modificare il luogo di consegna dei Prodotti e/o di posticipare la data di consegna fino a un massimo di 90 (novanta) giorni, purché ne dia avviso scritto al Fornitore con 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla data di consegna specificata nel Contratto.

Il Fornitore sarà tenuto a compiere i suoi migliori sforzi per venire incontro alle ragionevoli esigenze dell'Acquirente in merito a eventuali modifiche delle quantità dei Prodotti oggetto del Contratto.

Ove il Contratto abbia a oggetto Servizi, l'Acquirente si riserva la facoltà di richiedere variazioni del perimetro e della tipologia dei medesimi anche in deroga al limite di cui all'art. 1661 cod.civ..

4.3. – La responsabilità del Fornitore per la difettosità riscontrata integra quella già prevista a suo carico per la garanzia e non è soggetta ai limiti temporali di cui al successivo articolo 15.

5. – CONTROLLO, COLLAUDO E ACCETTAZIONE

5.1. – Le Prestazioni dovranno essere pienamente conformi alle specifiche tecniche e funzionali come definite tra le Parti.

Il Fornitore garantisce che le Prestazioni saranno eseguite a regola d'arte essendo dotato di adeguata preparazione e capacità professionale, in perfetta osservanza agli standard qualitativi definiti dall'Acquirente, pienamente noti al Fornitore, e ai quali quest'ultimo è tenuto a uniformarsi. Tali standard riguardano in particolare, ma non tassativamente, norme di progetto, analisi, programmazione, test e documentazione.

Le Prestazioni saranno fornite durante il normale orario di lavoro osservato dal personale e/o dai clienti dell'Acquirente, ma senza vincolo alcuno di orario.

Allo scopo di verificare tale conformità, l'Acquirente avrà diritto di verificare e/o far verificare da terzi da lui incaricati le Prestazioni, in accordo con le procedure di campionamento, le prove di controllo di qualità e gli indici di qualità (AQL) di legge e/o concordati e, conseguentemente, di non accettare le Prestazioni non conformi.

Le citate ispezioni avranno luogo, a scelta dell'Acquirente, o presso gli stabilimenti del Fornitore, prima della consegna, o al ricevimento a destinazione.

In caso di controllo dopo la consegna, l'Acquirente si riserva il diritto di effettuare tale controllo e, quindi, di accettare o meno le Prestazioni entro 40 (quaranta) giorni dalla loro consegna.

Resta in ogni caso salva la garanzia per vizi e/o difetti di buon funzionamento come specificata all'art. 15.

5.2. – Il Contratto, l'Allegato Tecnico o le condizioni particolari specificate sul frontespizio del modulo d'Ordine potranno disciplinare le modalità di esecuzione del collaudo delle Prestazioni.

In presenza di errori e/o malfunzioni le Prestazioni saranno rifiutate; in tal caso verrà redatto un Verbale di Collaudo con esito negativo con le conseguenze previste nel Contratto.

Al ricorrere di tale ipotesi il Fornitore si obbliga ad apportare le necessarie correzioni senza aggravii per l'Acquirente entro il periodo massimo di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del Verbale di Collaudo con esito negativo, dopodiché verrà ripetuta la fase di collaudo con le modalità e i termini sopra specificati.

Qualora al termine di questa seconda fase di collaudo le Prestazioni siano ancora rifiutate, l'Acquirente avrà la facoltà di risolvere di diritto il Contratto per inadempimento del Fornitore, salvo il risarcimento del danno.

Qualora l'oggetto del Contratto preveda la fornitura di beni e/o materiali e/o servizi per conto di terzi indicati dall'Acquirente, l'accettazione delle Prestazioni sarà subordinata all'accettazione da parte della sopra indicata terza parte.

6. – DIFETTOSITÀ EPIDEMICA

6.1. – Qualora venga riscontrata nelle Prestazioni una difettosità o una non conformità alle specifiche tecniche e funzionali di tipo ricorrente ("difettosità epidemica"), il Fornitore sarà obbligato a rimuovere prontamente le cause di tale problema; in tali ipotesi, le spedizioni dei Prodotti in attesa di consegna saranno rinviate, su semplice richiesta dell'Acquirente, fino a quando il Fornitore non dimostri di avere posto rimedio alla causa della difettosità epidemica

6.2. – Se, entro 15 (quindici) giorni dalla data della relativa comunicazione dell'Acquirente, il Fornitore non abbia provveduto a porre rimedio alla difettosità riscontrata, l'Acquirente avrà il diritto di risolvere il Contratto, senza che ciò comporti il riconoscimento di alcuna somma a qualsiasi titolo a favore del Fornitore e fatta salva ogni altra facoltà che spetti all'Acquirente stesso per legge o per Contratto.

6.3. – Qualora il Fornitore trovi rimedio alla difettosità riscontrata, tutte le Prestazioni successivamente consegnate all'Acquirente dovranno incorporare le modifiche idonee a rimediare tale difettosità e il Fornitore resterà comunque obbligato a effettuare gratuitamente l'eliminazione di siffatti difetti su tutti i Prodotti e Servizi consegnati in precedenza e affetti dalla difettosità; il Fornitore dovrà inoltre rimborsare all'Acquirente i danni e le spese da questi sopportati per la sostituzione e l'individuazione dei difetti.

6.4. – Resta in ogni caso salva la facoltà per l'Acquirente di chiedere il risarcimento dei maggiori danni derivatigli dai vizi e dai difetti delle Prestazioni.

6.5. – La responsabilità del Fornitore per la difettosità epidemica integra quella già prevista a suo carico dal successivo art. 15.

7. – RECESSO

L'Acquirente si riserva il diritto di recedere, anche parzialmente, dal Contratto con un preavviso di 15 (quindici) giorni da comunicarsi per iscritto. In tale ipotesi l'Acquirente corrisponderà al Fornitore un importo pari al valore delle Prestazioni eseguite, consegnate e accettate fino alla data di efficacia del recesso.

8. – CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA

La presente clausola trova applicazione solo nell'ipotesi in cui il Contratto faccia riferimento alla prestazione di Servizi.

8.1. – Il Fornitore si impegna, per un periodo pari a 36 mesi (trentasei) dalla sottoscrizione del Contratto, a non presentare una propria offerta e/o a non prestare i propri servizi, direttamente o indirettamente o tramite terzi, al cliente finale dell'Acquirente, come individuato nel Contratto per le attività oggetto del Contratto medesimo. Tale obbligazione resterà valida per la durata sopraindicata anche successivamente al termine del Contratto per qualsiasi motivo.

8.2. – Il Fornitore è quindi consapevole del gravissimo pregiudizio e dei conseguenti gravissimi danni che deriverebbero all'Acquirente dalla sua inadempienza agli obblighi suddetti; una eventuale inadempienza costituisce pertanto motivo di risoluzione immediata del contratto, fatto salvo il risarcimento di qualsiasi danno.

Il Fornitore riconosce e garantisce che il corrispettivo oggetto del Contratto include la remunerazione afferente al rispetto della presente clausola di non concorrenza.

9. – SICUREZZA

Il Fornitore si impegna a rispettare e a far rispettare dalle persone delle quali si avvale per l'esecuzione delle attività tutte le norme di legge per la prevenzione degli infortuni e l'igiene sul lavoro.

A tal fine, il Fornitore dichiara di aver visitato i luoghi dove eseguirà i Servizi e di aver piena consapevolezza dei rischi legati all'esecuzione degli stessi.

10. – ADEMPIMENTI DELLA SICUREZZA

10.1. – Il Fornitore dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di legge, decreti e regolamenti in vigore.

In particolare il Fornitore si obbliga a osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi in materia di lavoro e previdenza sociale, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D. LGS. 09.04.2008 n. 81), sull'igiene del lavoro e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'Appalto per la tutela dei lavoratori.

Qualora il Fornitore utilizzasse strumenti propri (ad es. personal computer) assicura, con la sottoscrizione del presente contratto, che ciascun dispositivo riporta la marcatura CE a garanzia della conformità degli strumenti alle disposizioni comunitarie che prevedono il loro utilizzo".

10.2. – In caso di affidamento delle Prestazioni all'interno delle sedi dell'Acquirente, ovvero dell'unità produttiva dell'Acquirente medesimo e/o di Clienti di quest'ultimo, il Fornitore, cui sia affidato l'incarico, deve:

a) consegnare la documentazione per la verifica dei requisiti tecnico professionali prevista dall'art.26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 (i.e. certificato camerale in corso di validità e autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.Lgs n. 445/2000);

b) cooperare alla attuazione delle misure di prevenzione e protezione e al coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione da formalizzare in apposito allegato contrattuale (DUVRI oppure PSC/POS nei cantieri temporanei e mobili)

c) trasmettere all'Acquirente, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di accettazione dell'Ordine, e comunque almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio lavori la dichiarazione "Richiesta di Autorizzazione all'Accesso" interamente compilata e firmata, completa dei relativi allegati.

d) obbligarsi a semplice richiesta dell'Acquirente a consegnare entro 5 (cinque) giorni dalla data della richiesta stessa la documentazione attestante la conformità al D.Lgs. 81/2008 così come indicata dall'Acquirente medesimo.

In caso di fornitura di materiali e/o attrezzature il Fornitore si impegna a consegnare, contestualmente alla merce, la documentazione attestante conformità, omologazione degli stessi, schede di sicurezza, manuale di uso e manutenzione e installazione e comunque quanto indicato in Ordine.

10.3. – La mancata trasmissione dei predetti documenti nel termine sopra indicato, oppure la verifica in qualsiasi momento della mancata rispondenza del Fornitore rispetto ai requisiti di legge, attribuirà all'Acquirente il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod.civ. con ogni conseguenza ivi prevista anche ai fini del risarcimento dei danni eventualmente subiti.

10.4. – In caso di incompletezza, inesattezza, di irregolarità della predetta documentazione, l'Acquirente assegnerà al Fornitore un termine non superiore a 5 (cinque) giorni per sanare l'anomalia riscontrata, decorso inutilmente il quale l'Acquirente potrà risolvere il Contratto ai sensi del citato art. 1456 cod.civ..

10.5. – Gli obblighi sopra indicati devono essere adempiuti anche dai subappaltatori autorizzati dall'Acquirente ai sensi del successivo art. 17.

10.6. – Il Fornitore e l'Acquirente si danno atto che ammetteranno ciascuna i lavoratori dipendenti dell'altra presso i propri siti, se del caso, solo se muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge come altresì prescritto dall'art.26, comma 8, del D.lgs. n. 81/08. E in particolare il personale dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, facendo obbligo ai lavoratori di esporre detta tessera di riconoscimento.

10.7. – In caso di affidamento delle Prestazioni all'interno della azienda dell'Acquirente, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, l'Acquirente e il Fornitore, in ottemperanza alle disposizioni di legge, si impegnano a collaborare per elaborare un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) che sarà allegato al Contratto, costituendone parte integrante, prima dell'inizio delle Prestazioni e conterrà altresì l'esplicita indicazione dei costi relativi ai rischi specifici derivanti dall'esecuzione delle Prestazioni.

Resta inteso che laddove dalla valutazione dei rischi fatta congiuntamente dalle Parti si evidenziasse l'assenza di interferenze, l'Acquirente e il Fornitore si impegnano a sottoscrivere una dichiarazione attestante l'assenza di rischi specifici, in luogo del DUVRI.

In ogni caso il Fornitore si obbliga sin d'ora ad attuare il DUVRI concordato tra l'Acquirente e il Committente finale.

11. – RISPETTO DEL D.LGS n. 231/01

11.1. – Il Fornitore dichiara e garantisce che, nei 3 (tre) anni precedenti alla data di sottoscrizione del presente Contratto, non è stato aperto alcun procedimento a carico del medesimo per una delle fattispecie di reato disciplinate dal D. Lgs. n. 231/2001.

11.2. – Il Fornitore dichiara di non essere a conoscenza di fatti “rilevanti” ai sensi degli artt. 24, 25 e ss. del D.Lgs. n. 231/2001, nella fase delle trattative e della stipulazione del presente contratto.

11.3. – Il Fornitore si obbliga, inoltre, a vigilare sull’esecuzione del Contratto in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le idonee procedure volte a impedire la realizzazione dei reati medesimi e a rendere edotto dei sopra menzionati eventi l’Acquirente

11.4. – Conformemente a quanto sopra, il Fornitore si impegna a rispettare i canoni di condotta enunciati dal Codice Etico adottato dal Gruppo ENGINEERING, disponibile sul link <http://www.eng.it/investor-relations/corporate-governance.dot>.

11.5. – La violazione della presente clausola attribuisce all’Acquirente la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod.civ. con ogni conseguenza ivi prevista anche ai fini del risarcimento dei danni eventualmente subiti.

12. – INADEMPIMENTO, PENALI E RISOLUZIONE

12.1. – Fermo restando il risarcimento del danno ulteriore, in caso di inadempimento, ovvero adempimento parziale o ritardato, anche a una soltanto delle obbligazioni derivanti dal Contratto, l’Acquirente avrà immediato diritto alla sospensione dei pagamenti ferma la facoltà per l’Acquirente medesimo di risolvere ex art. 1456 cod.civ. il Contratto qualora nonostante l’invio della diffida ad adempiere alla prestazione dovuta non sia eseguita nel termine in detta diffida indicato.

Le Parti convengono altresì che nell’ipotesi di inadempimento, di ritardato o difforme adempimento nell’esecuzione delle attività oggetto del singolo, eventuale, Contratto e in particolare dei livelli di servizio o di diligenza per la prestazione ivi previsti potrà essere applicata, ai sensi dell’art. 1382 cod. civ., una penale a carico del Fornitore; l’ammontare della penale sarà determinato nel Contratto.

Le Parti convengono espressamente che la pattuizione della penale non esclude la risarcibilità degli ulteriori danni.

12.2. – L’Acquirente potrà risolvere il Contratto – con comunicazione scritta da trasmettersi al Fornitore ai sensi dell’art. 1456 cod.civ., qualora quest’ultimo venga a trovarsi in una delle circostanze di seguito indicate: fallimento o altre procedure concorsuali; violazione degli impegni di non concorrenza (art. 8); violazione degli impegni di cui all’art. 11.5; violazione degli impegni di riservatezza (art.19); subappalto o cessione non autorizzati (artt. 16 e 17) ;

12.3. – Fermo restando il risarcimento dei danni, l’Acquirente potrà inoltre risolvere il Contratto ex art. 1456 cod.civ., al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- (i) mancata rispondenza, anche parziale, delle Prestazioni alle relative specifiche tecniche;
- (ii) mancata osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali, nonché delle disposizioni contenute nella legge n. 248/2006 art. 35, comma 28;
- (iii) violazione degli obblighi di riservatezza, degli obblighi di cui all’articolo 8 e delle disposizioni in materia di affidamento dei lavori a terzi e di cessione delle Condizioni Generali e dei crediti;
- (iv) la violazione dei principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo Engineering, nella esecuzione della prestazione da parte del Fornitore;
- (v) commissione di una delle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 231/2001
- (vi) violazione delle disposizioni contenute nell’art. 20 Brevetti e diritti di autore

La risoluzione ex art. 1456 cod.civ. potrà essere invocata, inoltre, qualora l’Acquirente verifichi, previ opportuni controlli, che il Fornitore gli ha reso – in tutto o in parte – dichiarazioni mendaci in fase di qualificazione e di iscrizione nell’apposito eventuale albo dei fornitori.

13. – FATTURAZIONE

13.1. – Le fatture del Fornitore dovranno riportare, oltre ai dati obbligatori per legge, il numero e la posizione dell’Ordine e ogni altro dato richiesto dall’Acquirente.

13.2. – Le bolle di accompagnamento dei Prodotti dovranno riportare, oltre ai dati obbligatori per legge, il numero dell’Ordine cui si riferiscono; in caso contrario, l’Acquirente avrà facoltà di non accettare la consegna dei Prodotti.

13.3. – In deroga a quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/02, resta inteso che non saranno dovuti interessi di mora fin quando non sarà inviata una formale diffida ad adempiere rispetto alla quale l’Acquirente

non abbia opposto alcuna eccezione. In tale caso, l'interesse di mora applicabile per ritardato pagamento sarà pari al Tasso Ufficiale di Riferimento TUR determinato dalla Banca Centrale Europea (ex Tasso Ufficiale di Sconto TUS), su base annua aumentato di 3 punti percentuali, da calcolarsi sull'importo dovuto a seguito dell'accettazione delle prestazioni da parte dell'Acquirente.

14. – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

14.1. – Il Fornitore riconosce che l'Acquirente è e sarà esclusivo proprietario in perpetuo delle idee, degli studi, dei progetti, di ogni risultato delle attività e di ogni relativa documentazione per i quali il Fornitore ha prestato e presterà i propri servizi e di ogni altro contributo di qualunque natura realizzato nell'ambito del presente contratto, intendendosi il corrispettivo dovuto comprensivo dei diritti di cui alla presente clausola.

14.2. – Quanto previsto al precedente comma, non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'Ordine e/o il Contratto abbia a oggetto l'acquisizione di Prodotti standard.

14.3. – Il Fornitore dichiara in ogni caso di essere conforme alle vigenti normative in materia di proprietà intellettuale e di tenere l'Acquirente manlevata e indenne da ogni e qualsiasi pretesa eventualmente avanzata nei suoi confronti da terze parti.

15. – GARANZIA

15.1. – Il Fornitore garantisce che i Prodotti saranno consegnati liberi da pegni e da qualsiasi vincolo personale o reale, ivi compreso il riservato dominio.

15.2. – I Prodotti e i Servizi dovranno essere conformi alle specifiche tecniche definite e saranno esenti da vizi e difetti di fabbricazione e di funzionamento.

15.3. – Il Fornitore effettuerà gratuitamente, nel corso del periodo di garanzia, a richiesta e scelta dell'Acquirente, l'esecuzione di interventi correttivi in relazione ai Servizi ovvero la sostituzione o la riparazione dei Prodotti affetti da vizi o difetti di qualsiasi tipo, sia presso l'Acquirente che presso i Clienti di quest'ultimo.

Resta inoltre inteso che qualora i Prodotti e/o i Servizi siano impiegati in processi produttivi o in prodotti dell'Acquirente, il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione o al rimborso degli scarti operati dall'Acquirente, nel caso in cui tali scarti risultino causati da Prodotti affetti da vizi o difetti, oppure a scelta del Fornitore, al rimborso dei costi sostenuti per il ripristino.

15.4. – I Prodotti sostituiti o riparati ovvero gli interventi correttivi eseguiti, beneficeranno della stessa garanzia che decorrerà dalla data della sostituzione o della riparazione, sempre con esito positivo.

15.5. – La garanzia di cui al presente articolo ha una durata di 18 (diciotto) mesi dalla data di consegna dei Prodotti e/o dei Servizi, salva diversa pattuizione scritta.

15.6. – Resta in ogni caso salva la facoltà per l'Acquirente di chiedere il risarcimento dei maggiori danni derivatigli dai vizi e dai difetti.

16. – SUBAPPALTO

16.1. – Il Fornitore non potrà subappaltare in tutto o in parte l'esecuzione delle Prestazioni oggetto del Contratto senza la preventiva approvazione per iscritto dell'Acquirente al quale dovranno essere trasmessi, ai suddetti fini, i dati identificativi dei subappaltatori e le parti di attività da assegnare ai medesimi.

16.2. – Resta inteso che anche in caso di subappalto totale o parziale delle Prestazioni, il Fornitore sarà responsabile del corretto adempimento di tutti gli obblighi assunti nei confronti dell'Acquirente sulla base del Contratto.

16.3. – Nei casi previsti al precedente articolo 10 e fermi gli adempimenti ivi previsti, è cura e onere del Fornitore verificare il possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 da parte dei propri subappaltatori (inclusi lavoratori autonomi). Il Fornitore è tenuto a trasmettere la documentazione comprovante tale situazione all'Acquirente.

17. – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

17.1. – Il Fornitore non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, il Contratto senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente.

17.2. – Resta inoltre esclusa la facoltà del Fornitore di cedere a terzi i crediti nascenti dal Contratto, o di conferire mandati all'incasso per la riscossione dei medesimi.

17.3. - In parziale deroga al principio di cui al comma precedente l'Acquirente autorizza sin d'ora il Fornitore a cedere i crediti derivanti dal contratto esclusivamente a Mediocredito Italiano S.p.A. ovvero a International Factors Italia S.p.A. All'atto della cessione a Mediocredito Italiano S.p.A. ovvero a International Factors Italia S.p.A. il Fornitore si obbliga a inviare comunicazione scritta all'Acquirente.

17.4. – L'Acquirente si riserva il diritto di cedere il Contratto a terzi senza il preventivo consenso del Fornitore, che si intende espresso in questa sede.

18. – RISPETTO DEL D.LGS 196/2003

18.1. – Il Fornitore si impegna a ottemperare, nel corso della esecuzione delle prestazioni a esso affidate, alle previsioni vigenti del "Codice in Materia di Protezione dei dati personali" (D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e ss.mm.ii. e di seguito "D.Lgs. n.196/2003"). L'Acquirente si riserva in qualsiasi momento di verificare la effettiva rispondenza del Fornitore alle Legislazione in materia.

18.2. – Il Fornitore si impegna a implementare, nell'ambito del trattamento dei dati personali necessari ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, le misure di sicurezza previste dagli artt. da 31 a 36 del D.Lgs. n.196/2003 nonché dall'Allegato B "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza".

18.3. – L'Acquirente potrà inoltre, in qualunque momento, chiedere al Fornitore l'esibizione del Documento Programmatico sulla Sicurezza da quest'ultimo adottato in ottemperanza al decreto sopra menzionato.

18.4. – Gli obblighi di cui alla presente art.18 troveranno applicazione anche nei confronti di eventuali subappaltatori autorizzati e nominati anch'essi dall'Acquirente responsabili Esterni del Trattamento.

18.5. – Il Fornitore dichiara e garantisce che utilizzerà i dati messi a sua disposizione dall'Acquirente unicamente per dare esecuzione alle prestazioni oggetto del contratto.

18.6. – Il Fornitore, qualora richiesto, si impegna ora per allora ad accettare sin d'ora la nomina a "Responsabile Esterno del Trattamento" ovvero a "Incaricato del Trattamento" e pertanto le istruzioni che saranno impartite in detta nomina. Tali nomine potranno essere effettuata dall'Acquirente o da altri terzi Titolari dei Trattamenti e potranno comportare l'obbligo in capo al Fornitore di adottare eventuali ulteriori misure di sicurezza idonee o nuove la cui adozione potrà essere prevista in ragione dell'insindacabile giudizio dell'Acquirente circa i rischi connessi ai Trattamenti affidati al Fornitore.

18.7. – Il Fornitore autorizza il Trattamento, anche con strumenti informatizzati, da parte dell'Acquirente dei propri dati personali per finalità collegate alle necessità tecniche, gestionali e commerciali derivanti dal Contratto. In particolare acconsente sin d'ora che tali dati siano oggetto di comunicazione verso le società del Gruppo di cui la Committente è parte e verso soggetti terzi Clienti del Gruppo.

18.8. – Il Fornitore ai fini del presente Contratto, si impegna a mantenere a qualsivoglia titolo mallevato e indenne l' Acquirente da qualsiasi danno o rivalsa in merito al mancata osservanza, attuazione ovvero violazione della suddetta normativa.

19. – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

19.1. – Il Fornitore s'impegna a mantenere strettamente riservata qualsiasi notizia appresa o documentazione scritta ("informazioni") comunque ricevute dall'Acquirente; il Fornitore si impegna pertanto a non divulgarle o a farne uso al di fuori dell'esecuzione del Contratto; il Fornitore non potrà altresì comunicare ai terzi informazioni relative ai rapporti a vario titolo instaurati con l'Acquirente senza la preventiva autorizzazione scritta di quest'ultimo.

19.2. – Con la sottoscrizione del Contratto il Fornitore accetta e si impegna, nel rispetto dei principi dello Standard ISO27001, ad attenersi alle modalità operative definite di volta in volta dall'Acquirente con la finalità di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati e delle informazioni di cui verrà a conoscenza e/o tratterà nel corso dell'esecuzione del Contratto. A tale scopo l'Acquirente si riserva di coinvolgere il personale del Fornitore impiegato nell'esecuzione del Contratto in sessioni di formazione specifica, e il Fornitore si impegna a far partecipare il proprio personale a tali sessioni.

Inoltre l'Acquirente si riserva la facoltà di effettuare verifiche sull'effettivo rispetto da parte del Fornitore di quanto qui convenuto, riservandosi la facoltà, ove emergessero criticità o inadempimenti, di risolvere il Contratto ex art. 12 delle presenti Condizioni Generali.

20. – DIRITTI DI AUTORE E BREVETTI

20.1. – Qualora un terzo promuova un'azione quale quella descritta al presente articolo, o la promozione di tale azione sia probabile, il Fornitore dovrà mettere l'Acquirente e il proprio cliente finale nella condizione di continuare a usare il prodotto ovvero, a scelta del Fornitore, fornire un altro prodotto con funzionalità sostanzialmente analoghe a quelle previste nel prodotto oggetto di contestazione.

20.2. – Fermo quanto sopra, qualora un terzo agisca contro l'Acquirente, ovvero contro il cliente finale del medesimo, sostenendo che un prodotto fornito dall'Acquirente al Cliente viola i suoi brevetti o suoi diritti d'autore, il Fornitore assumerà, a proprie spese, le difese sia dell'Acquirente sia del cliente finale dell'Acquirente medesimo sostenendone tutti i costi, i danni e le spese legali sostenute dall'Acquirente e/o dal cliente finale dell' Acquirente.

21. – LEGGE E FORO COMPETENTE

21.1. – Il Contratto di Acquisto è regolato dalla legge italiana.

21.2. – Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione ed esecuzione del Contratto di Acquisto sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Roma che le parti eleggono in questa sede quale foro competente in via esclusiva.

Il Fornitore dichiara di aver letto e di accettare espressamente il contenuto delle clausole di seguito elencate: art. 2 (Prezzi, fatturazione e condizioni di pagamento); art. 3 (Passaggio della Proprietà); art. 4 (Consegna); art. 7 (Recesso); art. 8 (Clausola di non concorrenza); art. 12 (Risoluzione); art. 13 (Fatturazione); art. 19 (Obblighi di Riservatezza e Sicurezza delle Informazioni); art. 21 (Legge e Foro Competente).